



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

### SECONDA SEZIONE CIVILE – ESECUZIONE MOBILIARE

#### IL GIUDICE

- All'esito dell'udienza odierna;
- Letti gli atti ed i verbali di causa;
- Rilevato che, in disparte le questioni di merito da affrontare nella successiva fase a cognizione piena, parte opponente alla odierna udienza ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'esecuzione promossa per il decorso dei termini di cui all'art. 1 commi da 537 a 544 ex L. 228/2012 senza tuttavia aver eccepito in sede di opposizione l'improcedibilità della stessa;
- Considerato che sotto tale profilo rileva l'effettivo decorso dei termini del meccanismo in autotutela introdotto dalla citata disposizione (220 giorni) per verificare la prescrizione o la decadenza del credito sotteso all'intimazione medesima intervenuta prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo da parte degli Enti Impositori;
- Osservato che, infatti, l'atto di intimazione risulta notificata in data 17/11/2021, che il modello SL1 di cui alla sospensione legale prevista dal citato art. 1 risulta a spedito tempestivamente a mezzo PEC in data 23/12/2021 e che l'atto di pignoramento è stato notificato a marzo 2022, ad oggi spirato il termine su indicato

P.T.M.

sospende l'esecuzione e compensa le spese del giudizio atteso che l'illegittimità dell'esecuzione in virtù del decorso dei termini ex L. 228/2012 è stata sollevata solo in udienza. Fissa il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito in giorni 60 secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.



Si comunichi

Bari, li 07/10/2022

IL GIUDICE ONORARIO

avv. Cosmo Mezzina

